



**GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI  
LOTTO N° 2  
CAPITOLATO SPECIALE  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE  
VERSO TERZI E DIPENDENTI  
RCT/O**

**CONTRAENTE**

**SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA  
P.za Martiri della Libertà, 33  
56127 - Pisa (PI)  
C.F. e P.IVA: 93008800505**

<b>EFFETTO:</b>	<b>ore 24.00 del 31/12/2011</b>
<b>SCADENZA PRIMA RATA:</b>	<b>ore 24.00 del 31/12/2012</b>
<b>SCADENZA:</b>	<b>ore 24.00 del 31/12/2015</b>



## SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	5
ART. 2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO	5
ART. 3 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE	6
ART. 4 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – RIVALUTAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO	6
ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	6
ART. 6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	6
ART. 7 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	6
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO	7
ART. 9 – ONERI FISCALI	7
ART. 10 – FORO COMPETENTE	7
ART. 11 – VALIDITÀ DELLE NORME DI POLIZZA	7
ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	7
ART. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE	7
ART. 15 – ALTRE ASSICURAZIONI	8
ART. 16 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	8
ART. 17 – LIMITI TERRITORIALI	8
ART. 18 – ISPETTORATO SINISTRI	8
ART. 19 – GESTIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 20 – RELAZIONE SUI SINISTRI	9
ART. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA	9
ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	11
ART. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 24 – PRECISAZIONI E ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA	12
ART. 25 – DELIMITAZIONI DI GARANZIA	14
ART. 26 – PERSONE CONSIDERATE "TERZI"	15
ART. 27 – MASSIMALI DI POLIZZA E CONTEGGIO DEL PREMIO	15
ART. 28 – PLURALITÀ DI ASSICURATI	15
ART. 29 – RINUNCIA ALLA RIVALSA	16
ART. 30 – ESCLUSIONI	16
ART. 31 – FRANCHIGIA FRONTALE DANNI A COSE	16



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

### ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

### ASSICURATO

L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto

### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza

### BROKER

L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto

### CONTRAENTE

Il soggetto che ha stipulato il contratto

### COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

### DANNO CORPORALE

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

### DANNO MATERIALE

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

### FRANCHIGIA

L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

### INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

### MASSIMALE PER SINISTRO

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

### POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione

### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione



## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

## **SCOPERTO**

La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

## **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e perviene all'Assicurato richiesta di risarcimento

## **SOCIETÀ**

L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza nonché le coassicuratrici

## **RETRIBUZIONI**

Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Le garanzie prestate dalla presente polizza sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione all'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, che siano previste dalle norme od attribuite dalla Pubblica Amministrazione, consentite o previste dalla Legge Istitutiva e dal Regolamento Generale e/o comunque di fatto svolte o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico, ed attuate ovunque e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che le principali attività svolte sono le seguenti:

- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca ed applicazione nelle scienze sociali e sperimentali, con produzione sperimentale;
- coordinamento e trasferimento tecnologico alle industrie;
- residenziale per allievi e docenti.

L'assicurazione comprende altresì:

- tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata;
- le attività svolte da organismi e associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **ART. 2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2011 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato delle gestione del contratto.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.



### ART. 3 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (QUATTRO), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2015.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spediti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

### ART. 4 – REGOLAZIONE DEL PREMIO – RIVALUTAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

### ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

### ART. 6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1.



#### ART. 7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

#### ART. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### ART. 10 – FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

#### ART. 11 – VALIDITÀ DELLE NORME DI POLIZZA

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

#### ART. 13 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

1. in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
1. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

#### ART. 14 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.



Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

#### **ART. 15 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **ART. 16 – FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax.

#### **ART. 17 – LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **ART. 18 – ISPETTORATO SINISTRI**

La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Sinistri nella Provincia dell'Ente Contraente o, in mancanza, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello stesso.

#### **ART. 19 – GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di





assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del .....%.

#### **ART. 20 – RELAZIONE SUI SINISTRI**

La Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ciascun sinistro denunciato, con indicazione degli importi liquidati o riservati e delle pratiche archiviate senza seguito).

#### **ART. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.



Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **ART. 22 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

### ART. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

- B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR n. 1124/1965, del D.L. N. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai lavoratori parasubordinati ;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente con l'applicazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per ogni prestatore infortunato.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.



La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
  - C. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - D. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### ART. 24 – PRECISAZIONI E ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso di beni mobili, immobili e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli anche automatici, ecc) comprese le aree pubbliche ed i terreni in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione) che di terzi, occupati o in uso a qualsiasi titolo dal Contraente, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture, attrezzature, impianti, di tensostrutture e/o strutture mobili, di campi da gioco, impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature, di piste ciclabili, di strutture, impianti attrezzature e macchinari, di antenne, ascensori, montacarichi, scale mobili, di ruderi monumentali e non, di manufatti che per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri, nonché in genere di tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile, ovunque sia allocato. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguita direttamente dal Contraente, nonché i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua da tubazioni.
2. responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di laboratori tecnologici di ricerca e di progettazione, officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore.
3. esercizio di attività formative e/o scuole di qualsiasi ordine e grado, corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), esercizio di istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, centri culturali, biblioteche, musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, ambulatori e servizi sanitari in genere, attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
4. responsabilità civile derivante da attività didattica, di formazione, di orientamento e di consulenza;
5. Responsabilità derivante dall'attività di ricerca, consulenza e servizio espletate a favore di soggetti pubblici e privati, anche mediante utilizzo di risorse, strutture e personale dell'Assicurato;



6. La responsabilità derivante dall'attività di tirocinio svolta dagli studenti iscritti presso l'Assicurato, a corsi di diploma universitario, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi post lauream, nonché a tutte le attività di tirocinio pratico previste dagli ordinamenti didattici.
7. responsabilità derivante dall'amministrazione di altri Enti o Istituti che comunque rientrano nell'ambito istituzionale dell'Assicurato;
8. Danni causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: consulenti, incaricati e/o preposti, stagisti e collaboratori vari.
9. Organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
  - gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni e attività culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990).
  - corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili);
  - attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica, viaggi, mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
10. Responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, dei Dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 23 lettera B) per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.
11. responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualità di "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è prestata in relazione alle garanzie di polizza di cui alla lettera A dell'art. 23.
12. danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, gli assegnisti, gli aggregati, i dottorandi ed i partecipanti ad attività post-dottorali in genere, i volontari, i cittadini incaricati di pubblici servizi, ecc.. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati alla lettera B dell'art. 23) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.
13. premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione della normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:
  - ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
  - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale);
  - al personale trasferito ed al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali (collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti), nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 23 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.



14. responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
15. Responsabilità Civile personale, salvo le ipotesi di dolo, di tirocinanti, borsisti, aggregati, specializzandi, dottorandi e partecipanti ad attività post-dottorali e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività organizzate dall'Assicurato, anche presso terzi. La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei loro confronti;
16. Responsabilità Civile derivante per danni:
  - subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
  - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
17. Lesioni personali per danni subiti da coloro che partecipano a concorsi interni o che eseguono prove ed esami, anche in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso.
18. esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.
19. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.
20. Danni derivanti da mancanza od insufficienza della illuminazione e della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle aree di proprietà od in uso, da difettoso funzionamento dei cordoli protettivi, dei mezzi di protezione in genere e di altre strutture concernenti la circolazione stradale, da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione.
21. danni derivanti dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli e natanti di proprietà od in uso all'assicurato non soggetti a tale normativa.
22. Responsabilità Civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi amministrative del Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto.
23. Attività di sgombero neve della rete viaria del Contraente, da giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei.
24. Danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, nonché derivanti dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
25. Responsabilità Civile per danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso e la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di apparecchiature concesse in comodato ed uso a terzi; a tal proposito, premesso che il Contraente offre servizi di consulenza sull'innovazione tecnologica, sia di prodotto sia di processo, che attraverso la ricerca consentano la realizzazione di nuovi concept, prototipi e dimostratori di tecnologie innovative, robotica percettiva e tecnologie di interazione avanzata per migliorare la comunicazione tra l'uomo e l'ambiente anche con ambienti virtuali e con sistemi telerobotici, si precisa che la copertura comprende la responsabilità civile derivante a termini di legge dall'utilizzo di prototipi, apparecchiature scientifiche, elettroniche, robotiche, etc, sia sperimentali che non, utilizzate durante manifestazioni, competizioni, dimostrazioni o simili o comunque in qualsiasi attività svolta a scopo sociale, anche con la collaborazione di terzi.

#### **ART. 25 – DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

In caso di danni:

1. provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti,





- macchinari, tubi e condutture: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00 e con applicazione dello scoperto del 10% del danno per sinistro.
2. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
  3. a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
  4. dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive: la garanzia viene prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
  5. a condutture e impianti sotterranei in genere: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno;
  6. cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto: la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno;
  7. da bagnamento e spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture: la garanzia è prestata con una franchigia di € 10.000,00 per sinistro ed un massimo risarcimento di € 300.000,00 per sinistro e per anno;
  8. derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio: la garanzia si intende garantita fino a concorrenza di € 3.000,00 per danneggiato e con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno;
  9. dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza: la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
  10. conseguenti all'esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi; per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto, la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
  11. cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono dei lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, con il massimo risarcimento di € 200.000,00 per sinistro.

#### ART. 26 – PERSONE CONSIDERATE "TERZI"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 23 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 23 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

#### ART. 27 – MASSIMALI DI POLIZZA E CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata per i seguenti massimali:

- **Massimale R.C.T.:** € 5.000.000,00 per sinistro
- **Massimale R.C.O.:** € 5.000.000,00 per sinistro con sottolimito € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00.

Come previsto al precedente art. 4, il premio anticipato in via provvisoria, convenuto in base ad elementi variabili, è così calcolato:

**Preventivo di retribuzioni annue € 8.000.000,00** al tasso lordo del \_\_\_\_%



**Premio annuo lordo anticipato:** € \_\_\_\_\_

#### **ART. 28 – PLURALITÀ DI ASSICURATI**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### **ART. 29 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui l'Ente Contraente si avvale per lo svolgimento dell'attività.

#### **ART. 30 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

2. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
3. imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 2005 e s.m.i., salvo quanto indicato al punto 14 dell'art. 24;
4. da furto, è tuttavia, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
5. cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
6. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato al punto 2 dell'art. 24 e al punto 1 dell'art. 25;
7. cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
8. da detenzione od impiego di esplosivo salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti;
9. da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. derivanti dalle attività esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi Intercomunali;
11. derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.
12. di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. "rischio 2000");
13. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
14. derivanti da campi elettromagnetici;
15. da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura.

#### **ART. 31 – FRANCHIGIA FRONTALE DANNI A COSE**

Fatto salvo quanto diversamente indicato all'art. 25 punto 7, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) di cui alla lettera A dell'art. 23 è prestata con una franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro con danni a cose.





La società provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l'intero importo al danneggiato senza dedurre franchigie e/o scoperti contrattualmente previsti e ciò anche per i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa la Società invierà al Contraente richiesta di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie corredata dalla documentazione relativa. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.